

Il creditore garantito da fideiussione non versa in situazione di conflitto di interessi tale da privarlo del diritto di voto

Tribunale di Teramo, 24 giugno 2014. Presidente Cappa. Estensore Cirillo.

Concordato preventivo - Creditori garantiti - Diritto al voto - Conflitto di interessi - Esclusione

Nel concordato preventivo non è ravvisabile in capo al creditore garantito da fideiussione un conflitto di interessi tale da impedirgli l'espressione del voto, posto che il legislatore ha espressamente disciplinato i casi di rilevanza del conflitto, con ciò implicitamente affermando che la partecipazione al voto è la norma mentre l'esclusione costituisce eccezione che deve essere espressamente prevista.

Omissis

1. Con decreto datato 15.5.2013 depositato in cancelleria in pari data, il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo con cessione parziale dei beni e prosecuzione dell'attività d'impresa mediante conferimento, in data 19.11.2012, del ramo di azienda produttivo del valore complessivo stimato dal professionista nominato dal tribunale in E. 8.052.000,00 [lo stimatore della proponente l'ha stimato in E. 5.915.000,00] in diverso soggetto giuridico NEW. CO. [T. OFFICE S.R.L. UNIPERSONALE], il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla proponente, richiesta dalla SOCIETA' GRUPPO INDUSTRIALE T. S.R.L., con sede legale in M. S. A. [TE], via ... s.n.c., oggetto sociale "attività di produzione di mobili in legno etc.", in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante p.t. L. A., con domicilio eletto presso lo studio dell'AVV. M.,

Il concordato ha ad oggetto la liquidazione - mediante cessione ai creditori da intendersi pro soluto -

- di parte del complesso dei beni e dei crediti costituenti il patrimonio aziendale del valore complessivamente dichiarato, nel computo disponibilità, di E. 4.358.744,71, di cui E. 4.300.000,00 per n. 2 immobili, E. 7.026,65 per immobilizzazioni immateriali, E. 1.318,06 per liquidità, E. 50.400,00 per crediti vari;

- a fronte dei quali risulta un passivo di complessivi E. 5.033.512,47, così composto: spese di procedura, E. 460.000,00, di cui E. 180.000,00 per compenso commissari giudiziali e liquidatori, E. 150.000,00 per compensi professionali ex art. 111 comma 2 L.F., E. 30.000,00 per fondo perdite e costi gestionali, E. 100.000,00 per fondo imprevisti; debiti ipotecari, E. 1.432.165,28; debiti privilegiati, E. 1.343.079,22; interessi sui debiti privilegiati, E. 208.143,34; debiti chirografari, 1.590.124,63.

L'attivo come sopra esposto è destinato a soddisfare per intero le spese di procedura, i creditori ipotecari e privilegiati e gli interessi sui privilegiati [totale fabbisogno: E. 3.443.387,84, mentre i creditori chirografari [totale fabbisogno: E. 915.434,75] verrebbero soddisfatti nella percentuale del 57,57%, con un fabbisogno complessivo per la procedura di E. 4.358.822,59.

Trattandosi di concordato senza suddivisione in classi con cessione pro soluto, in realtà la realizzazione di una determinata percentuale di soddisfacimento dei creditori non è parte del piano, non essendo all'uopo prevista una specifica obbligazione di risultato a carico della proponente, ed a ciò consegue che grava sui creditori il rischio della mancata liquidazione dei beni. L'eventuale surplus va a beneficio dei creditori.

2. Le successive perizie di stima degli immobili non oggetto di conferimento di ramo di azienda ad altro soggetto, prudenzialmente disposte dal Tribunale per rendere il ceto creditorio massimamente informato prima della votazione della proposta di concordato, hanno stabilito i seguenti valori:

lotto 1: E. 3.300.000,00; lotto 2: E. 2.040.000,00.

3. Nella relazione ex art. 172 L.F. depositata il 26.11.2013, i Commissari giudiziali, pur rappresentando notevoli perplessità con riferimento alla circostanza che per il buon esito della procedura non è stata prevista la costituzione di specifiche garanzie di terzi, né appare congruente l'affermazione del debitore secondo cui la partecipazione totalitaria nella T. OFFICE S.R.L. UNIPERSONALE costituirebbe "la miglior garanzia per il ceto creditorio per il soddisfo di ogni obbligazione presente e futura che verrà assunta dalla proponente", dal momento che non è stata prevista alcuna liquidazione della quota di partecipazione, concludono nel senso che la soluzione concordataria NON appare preferibile rispetto a quella fallimentare per quanto riguarda il soddisfacimento dei creditori chirografari sia perché potrebbero essere cedute al prezzo di stima, superiore rispetto a quello di cessione alla NEW.CO., le quote di partecipazione, sia perché potrebbero essere attivate azioni revocatorie della cessione del ramo di azienda, siccome lesiva della "par condicio creditorum", nonché delle rimesse di natura solutoria effettuate nel periodo "sospetto" in favore degli Istituti di credito. In sostanza, i Commissari giudiziali hanno evidenziato che risulta dagli atti il compimento di atti distrattivi e preferenziali lesivi della "par condicio creditorum", destinati ad assumere rilevanza ex art. 67 L.F. ma anche penale in caso di fallimento della proponente, in virtù del principio di consecuzione di cui all'art. 69 bis L.F. [ad oggi, valgono gli artt. 217 bis e 67 comma 3 lett. e] L.F.]. L'unico profilo di vantaggio della procedura concordataria rispetto al fallimento riguarderebbe quindi il profilo della maggiore durata di quest'ultimo.

4. L'adunanza dei creditori aveva luogo, come da verbale, il giorno 3.12.2013. Nei venti giorni successivi pervenivano i voti via PEC, come da attestazione della cancelleria in calce al verbale di udienza.

5. Osserva il Tribunale che [cfr. decreto ex artt. 177, 178, 180 L.F. datato 12.2.2014]: - la proposta debitoria non prevede suddivisioni in classi del ceto creditorio;

- sulla base delle risultanze degli atti l'ammontare complessivo dei creditori ammessi al voto è pari ad E. 1.612.429,29, quello dei voti favorevoli espressi in modo esplicito o implicito [silenzio assenso] ad E. 1.012.069,60, mentre quello dei voti contrari è pari ad E. 600.359,69, pari al 37,233%;

- deve ritenersi raggiunta la maggioranza, pari a poco più di 806.000,00 E., essendo i voti favorevoli pari al 62,767% dei chirografi;

- hanno espresso voto contrario all'approvazione del piano di concordato i seguenti creditori: - C.M. S.P.A.;

- BANCA TERCAS S.P.A.

- BANCA DI TERAMO DI CREDITO COOPERATIVO.

Sulla base delle risultanze di detti atti, pertanto, risulta raggiunta la necessaria maggioranza, sicchè è stata fissata l'udienza ex art. 180 L.F. per il giorno 10.4.2014.

In data 9.5.2014 i Commissari giudiziali depositavano parere NON favorevole ex art. 180 comma 2 L.F. per le medesime ragioni esposte nella relazione ex art. 172 L.F.

6. Con comparsa di costituzione ex art. 180 L.F., depositata il giorno 9.4.2014 dalla proponente contro la massa dei creditori e il creditore opponente TERCAS S.P.A., questa ha concluso per l'omologazione del concordato preventivo.

In data 10.4.2014, il giudice specificamente delegato ha tenuto l'udienza ex art. 180 L.F., alla presenza dei Commissari giudiziali, del legale della proponente e alla presenza del legale del creditore opponente TERCAS S.P.A., all'esito della quale si è riservato di riferire al Collegio. I CC. GG. hanno ribadito il proprio parere contrario all'omologa. Il difensore del creditore opponente ha evidenziato la non omologabilità del concordato, perché alla votazione hanno preso parte i creditori L., FIN ARTE e DIPO, in conflitto di interessi con la proponente in quanto fideiussori di essa e riconducibili alla NEW. CO. partecipata al 100% dalla proponente.

7. Osserva in prima battuta il Tribunale che BANCA TERCAS S.p.a. ha contestato la convenienza della proposta e la esistenza di conflitto di interessi tra alcuni creditori chirografari ammessi al voto [L. A., FIN A. SRL e D. SRL] e la massa dei creditori, chiedendo al Tribunale di accertare la non convenienza della procedura rispetto all'alternativa fallimentare almeno con riguardo alla posizione dei creditori chirografari, dichiarare la esclusione dal voto dei creditori in conflitto di interessi e il mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 comma 1 L.F. [decurtati dal monte voti i crediti vantati dai tre creditori in conflitto di interessi, pari complessivamente a circa 640.000,00 E., la maggioranza scenderebbe a meno di 500.000,00 E., sicchè il concordato non potrebbe essere approvato, essendo i voti contrari complessivamente pari a poco più di 600.000,00 E.], conseguentemente rigettando la domanda di omologazione del concordato. L'opponente TERCAS S.P.A., tuttavia, rappresenta il 9,84111% dei crediti ammessi al voto, sicchè non raggiunge la soglia del 20% necessaria ex art. 180 comma 4 secondo periodo L.F. in caso di concordato senza suddivisione in classi per imporre al Tribunale di operare un sindacato motivato sulla convenienza della proposta concordataria. In questo caso, dunque, occorre procedere come se non fossero state proposte opposizioni.

8. Vale dunque quanto stabilito dall'art. 180 comma 3 L.F., secondo il quale "il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame". Ritiene il Tribunale che il controllo di legalità stabilito dalla legge abbia sì natura formale appuntandosi sulla regolarità della procedura e sull'esito della votazione [esteso alla verifica del raggiungimento delle maggioranze, alla rilevazione di eventuali voti invalidi o inefficaci e della sussistenza dei crediti ammessi al voto, anche se non contestati, venendo in rilievo in particolare la fattispecie di abuso del diritto], ma residui un controllo di merito al fine di accertare la persistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e di fattibilità giuridica del piano [Cass. S.U. 1521/2013], l'assenza di atti di frode, il rispetto delle regole che assicurano il consenso informato ai

creditori, oltre che rilevare di ufficio la esistenza di vizi di nullità del concordato, quale quello dell'impossibilità dell'oggetto laddove la proposta non abbia alcuna possibilità di essere adempiuta [Cass. 18864/2011].

9. Più in generale, è imposto al tribunale il controllo - nella fase delle omologazione - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 173 comma 3 L.F., della persistenza, anche in base alle eventuali sopravvenienze di fatto o di diritto, della idoneità della proposta a realizzare la causa in concreto del concordato preventivo, da individuare nel superamento della situazione di crisi e nel soddisfacimento dei creditori in misura sia pure minima ed in tempi ragionevolmente contenuti.

10. Se questo è lo spettro obiettivo del controllo rimesso al Tribunale, non vi è dubbio che nel caso di specie persistano le condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, di natura liquidatoria con parziale prosecuzione dell'attività attraverso altro soggetto di diritto, ai sensi degli artt. 1 e 15, 160, 161, 163 L.F.; nè vi sono state sopravvenienze di fatto o di diritto tali da alterare le condizioni di fattibilità giuridica del piano. I crediti ammessi appaiono prima facie sussistenti, il voto reso - in parte con il meccanismo del silenzio assenso - ex artt. 175, 177, 178 L.F. appare conforme a legge, il consenso dei creditori appare essere stato frutto di sufficiente informazione e di corretta pubblicizzazione e partecipazione [cfr. in particolare la comunicazione di avvenuta votazione e gli allegati con l'elenco dei creditori con indicazione dei voti esercitati e le manifestazioni di voto pervenute nonché la documentazione allegata al parere dei Commissari giudiziali], non risultano dagli atti condotte qualificabili in termini di abuso del diritto né di frode ai creditori, nè vi sono ragioni di nullità della procedura rilevabili di ufficio, apparendo sussistere tanto la causa in concreto quanto la possibilità e determinatezza dell'oggetto del concordato, sia pure tenuto conto dei rilevanti profili di perplessità in relazione alla violazione della par condicio creditorum avuto riguardo agli atti distrattivi e preferenziali compiuti in prossimità del deposito della domanda di concordato prenotativo e della assai dubbia preferibilità della soluzione concordataria rispetto a quella puramente liquidatoria privilegiata dal fallimento, con specifico riferimento alla posizione dei creditori chirografari. Ma proprio questi ultimi hanno votato in larga maggioranza a favore della approvazione del concordato in sede di adunanza dei creditori: e sul giudizio di convenienza/fattibilità economica da essi manifestato il Tribunale non può entrare, anche ai sensi della rilettura operata da CASS. S.U. 1521/2013.

11. Non sarà incidentalmente superfluo osservare, comunque, come il conflitto di interessi in materia di concordato [fallimentare, nel caso considerato] non è configurabile, dal momento che nel fallimento non esiste un centro autonomo di imputazione di interessi diverso dall'interesse dei singoli creditori, sicchè tutti i creditori devono essere ammessi alla votazione [Cass. 10.2.2011, n. 3274; App. Napoli, 19.5.2009, n. 7462]. Invero, il complesso dei creditori concorrenti viene costituito in corpo deliberante quale adunanza in modo del tutto casuale e involontario, così che non è avvinco da alcun patto che comporti la necessità di valutare un interesse comune che trascenda quello dei singoli: esso non è un soggetto giuridico autonomo dai creditori che lo compongono. In secondo luogo, appare irrilevante che i tre creditori indicati dall'opponente abbiano assunto su di sé parte della esposizione

debitoria della concordante verso BANCA TERCAS S.P.A., con atto di fideiussione congiunto sottoscritto il 18.4.2012. Invero, a parte la data dell'assunzione, assai risalente rispetto al deposito della domanda di concordato prenotativo e quindi difficilmente ricollegabile a intenti fraudolenti, è noto che i fideiussori possono risentire un pregiudizio dalla proposta concordataria, e tanto li legittima a proporre opposizione, avendovi interesse, rispetto alla omologazione del concordato [Cass. 23.1.1998, n. 656]: sicchè non si vede, a fortiori, per quale ragione essi non dovrebbero essere ammessi al voto, facendo in realtà difetto, in radice, ogni ipotesi di reale conflitto di interessi, ancora una volta non potendosi contrapporre a quello nutrito uti singuli un preteso interesse di gruppo del ceto creditorio. Come incisivamente osservato nella sentenza di legittimità n. 3274/2011, estesa da Zanicelli, "ogni creditore è legittimamente [nell'ambito delle regole procedurali] homo homini lupus, nel senso che può valutare esclusivamente il proprio interesse rappresentando unicamente se stesso. E comunque un conflitto tra i creditori è immanente nel sistema, posto che è normale che la massa attiva sia insufficiente per il soddisfacimento integrale dei creditori e che quindi sia interesse di ciascuno di loro, al fine di garantire il proprio maggior soddisfacimento, opporsi al riconoscimento del credito altrui e quindi alla sua partecipazione al riparto. D'altra parte il legislatore, ben conscio della realtà, non ha inserito una norma generale sul conflitto di interessi nell'ambito delle votazioni ma ne ha, al contrario, implicitamente escluso la sussistenza disciplinando specificatamente i casi di rilevanza del conflitto (art. 37-bis, c. 2; art. 40 c. 4; art. 127, c. 5 e 6; art. 177, u.c.), così che la partecipazione al voto è la norma mentre l'esclusione è l'eccezione e deve essere espressamente prevista. Caso emblematico della insussistenza della configurabilità di un conflitto di interessi è quello del creditore proponente il concordato che non viene escluso dal voto sulla sua stessa proposta, come ha perspicuamente osservato la Corte d'appello, benché il suo interesse al minor impegno possibile confligga con quello degli altri creditori al maggior soddisfacimento possibile; poiché appunto la sua esclusione dal voto non è prevista benchè il caso non possa evidentemente non essere stato presente al legislatore ne viene confermato l'assunto secondo cui non vi è alcun conflitto che rilevi posto che il creditore, anche se proponente, rappresenta solo se stesso e non anche la massa di cui pure fa parte". Le opinioni contrarie, manifestate in dottrina, oltre che qualificare il ceto creditorio come autonomo centro di interessi, finiscono con lo scontrarsi sempre, inevitabilmente, con il divieto per il Tribunale di sovrapporre un proprio giudizio di merito sulla esistenza in concreto di un pregiudizio per i creditori rinveniente dalla omologazione di un concordato votato da creditori in preteso conflitto di interessi. Né appare infondata la tesi che limita la possibilità di sanzionare un eventuale abuso del diritto di voto all'interno dell'adunanza dei creditori, facendo ricorso alla esclusione dal voto ovvero all'inserimento in una classe separata dei creditori in conflitto, non potendo viceversa il conflitto essere valutato e sanzionato dal Tribunale in sede di omologazione. Infine, è appena il caso di osservare come nel caso di specie un abuso del diritto di voto così come un voto in conflitto di interessi deve essere escluso, per la ragione che esso non è provato documentalmente né è sufficiente la circostanza che DIPO e FIN ARTE SRL siano socie sia nella proponente sia nella NEW. CO. T. OFFICE SRL, partecipata in misura totalitaria dalla proponente,

che L. A., socio della proponente, sia anche presidente del CDA della NEW.CO. ed infine che il CDA della NEW. CO. sia composto altresì da due soci/amministratori di DIPO e FIN ARTE SRL [lo è anche L.]. Infatti, non viene in alcun modo indicato in cosa consisterebbe il conflitto di interessi con la massa, in cosa la violazione del principio di buona fede oggettiva e di abuso del voto. A monte, infatti, non si è in grado di stabilire quale sia in concreto nel caso di specie l'interesse del ceto creditorio inteso come centro autonomo di interessi. E, qualora il Tribunale si cimentasse nel tentativo di stabilirlo, compirebbe certamente un atto unilaterale d'imperio, arbitrario, sovrapponendo il proprio giudizio di merito [convenienza/fattibilità economica] a quello rimesso in via esclusiva all'adunanza dei creditori.

12. Precisa il Tribunale che al concordato omologato con [parziale] cessione dei beni conseguono i seguenti effetti:

- chiusura della procedura di concordato preventivo;
- trascrivibilità del decreto di omologazione ai sensi degli artt. 2643 n. 14], 2645 c.c.;
- formazione [cd. segregazione] di un patrimonio separato oggetto di cessione vincolato al soddisfacimento dei crediti anteriori al decreto di apertura della procedura e di quelli legalmente sorti nel corso della stessa, salvo specifiche limitazioni previste dal piano a determinate categorie o classi di creditori, tale che il patrimonio diviene insensibile [vincolo di indisponibilità] alle pretese dei creditori successivi all'omologazione, ad eccezione di quelle derivanti da obbligazioni legalmente assunte dal liquidatore nell'espletamento dei propri compiti e sempre che il decreto di omologazione sia stato trascritto;
- vincolatività delle condizioni del concordato nei confronti del debitore, dei creditori e dei soggetti coinvolti dal piano, come l'assuntore e i garanti;
- nessun effetto di giudicato sulla esistenza, entità e rango dei crediti;
- cessazione di diritto delle limitazioni dei poteri dispositivi del debitore previste dall'art. 167 L.F.;
- caducazione di diritto dei divieti di esercizio delle azioni esecutive e di acquisizione di diritti di prelazione stabiliti dall'art. 168 L.F.;
- cessazione delle funzioni di ingerenza attiva dei Commissari giudiziali e del giudice delegato, i quali, aprendosi la fase dell'esecuzione, assumono la funzione di sorveglianza/controllo sull'adempimento del concordato;
- obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161 L.F., che tuttavia conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso;
- obbligo per il debitore di eseguire i pagamenti, di consegnare i beni al liquidatore nominato dal Tribunale e immediatamente investito delle sue funzioni nel concordato con "cessio bonorum", di dare corso alle operazioni straordinarie volte alla ristrutturazione patrimoniale, finanziaria e societaria dell'impresa in crisi, sulla base delle deliberazioni precedentemente adottate ma sospensivamente condizionate all'omologazione.

Sono, invece, subordinate alla definitività del decreto di omologazione, per la loro natura costitutiva e sostanziale, le modificazioni che esso produce ex art. 184 L.F. sul patrimonio dei creditori sotto l'aspetto remissorio-dilatorio, ovvero in riferimento all'obbligo di accettare le modalità solutorie previste dal piano, la cessazione del divieto di esercizio

delle azioni esecutive, il trasferimento all'assuntore dei beni del debitore, la liberazione del debitore in caso di assunzione del concordato per accollo privativo o in quello di cessione dei beni con effetti traslativi.

13. Ai sensi dell'art. 182 L.F., non avendovi provveduto il debitore, occorre procedere alla nomina di un liquidatore giudiziale [distinto dalle persone fisiche dei Commissari giudiziali], che si individua nella persona dell'AVV. A., del foro di Teramo, e di un comitato di tre creditori, composto tenendo conto della natura degli interessi economici, da BANCA TERCAS S.R.L., DIPO S.R.L., E. S.P.A., che dovranno nominare un presidente ed accettare l'incarico con stesso mezzo nel termine di giorni dieci dalla comunicazione via PEC a cura dei C.C. G.G., in caso contrario applicandosi l'art. 41 comma 4 L.F. [i commissari giudiziali vorranno comunicare al Tribunale l'esito dell'interpello, così da consentire l'eventuale tempestivo subentro].

Va rammentato che il liquidatore è organo della procedura, del quale è mandatario di diritto, pubblico ufficiale, al quale si applicano le norme in tema di nomina, accettazione, revoca e sostituzione, responsabilità, obbligo di rendiconto, compenso dei curatori, in quanto compatibili, nonché quella in tema di relazione ex art. 33 L.F. e di relazioni semestrali, che vanno comunicate via PEC anche ai Commissari giudiziali e da questi ai creditori, salvo l'obbligo di depositare preliminarmente le relazioni al Tribunale e per esso al giudice delegato per i controlli di legge in relazione alla necessità di secretare parti di esse.

Per parte sua, il comitato dei creditori, al quale spetta esclusivamente un rimborso spese e non anche il compenso di cui all'art. 37 bis comma 3 L.F., incompatibile con il concordato preventivo, ha connotazione privatistica ma deve svolgere i propri compiti, collegialmente e non, in posizione di indipendenza, svincolato dall'interesse dei singoli, fornendo al liquidatore parere non vincolante su ogni atto del quale sarà richiesto, assistendo alla liquidazione anche attraverso l'esercizio di un potere di autorizzazione delle alienazioni di beni o categorie di beni ex art. 182 comma 3 L.F. e più in generale esplicando una funzione di vigilanza sull'operato del liquidatore, ispezionandone il registro tenuto ai sensi dell'art. 38 comma 1 L.F. chiedendo chiarimenti o notizie a liquidatore e debitore, interloquendo con i commissari giudiziali, proponendo al tribunale la revoca del liquidatore o autorizzando l'esercizio dell'azione di responsabilità contro il liquidatore revocato.

Il debitore dovrà senza ritardo mettere a disposizione dei liquidatori i beni aziendali e la documentazione contabile.

Il piano omologato prevede la cessione di due lotti di beni immobili, applicandosi per tale evenienza l'art. 182 comma 5 L.F. che rinvia, nei limiti della compatibilità, agli artt. 105-108 L.F. in tema di liquidazione dell'attivo fallimentare. Sotto il profilo della integrazione della disciplina legale in tema di liquidazione, il tribunale, preso atto che non vi è stata predisposizione di un programma concordatario finalizzato alla previsione delle modalità di cessione/vendita dei beni, invita il liquidatore a compilare, immediatamente dopo l'accettazione dell'incarico e comunque nel termine di giorni trenta, un piano di liquidazione dei beni ceduti ai creditori in forza del concordato omologato. Il liquidatore avrà quindi cura di prevedere se i beni vadano venduti singolarmente o in blocco, con quale tipo di procedura competitiva, con quale forma di pubblicità, in quale ordine, con quali percentuali di ribasso, con quale tipologia di offerta [se cauzionata].

Ancora, il liquidatore dovrà inserire nel piano la previsione di nomina di delegati, coadiutori o consulenti tecnici e il pagamento di creditori concordatari mediante piani di riparto parziali. Il piano dovrà essere sottoposto al parere non vincolante del comitato dei creditori [o in sua sostituzione dal giudice delegato, ex art. 41 comma 4 L.F.] e comunicato ai commissari giudiziali via PEC. Provvederà inoltre il liquidatore, laddove necessario, alla redazione di un nuovo inventario e al consolidamento dello stato passivo in relazione agli eventuali crediti contestati, disponendo in caso di persistente contestazione gli opportuni accantonamenti; in ogni caso, il liquidatore provvederà a stilare un elenco dei creditori cui riconosca il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato della liquidazione, non vincolato dagli accertamenti effettuati ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze e ad inviare via PEC al comitato dei creditori e ai commissari giudiziali e a depositare al giudice delegato una informazione periodica, ogni 45 giorni, sull'andamento della liquidazione.

P.Q.M.

Letti gli artt. 180 e ss. L.F.;

Il Tribunale omologa il concordato preventivo proposto dalla SOCIETA' GRUPPO INDUSTRIALE T. S.R.L., C.F. e P.I. ..., PEC, con sede legale in M. S. A. [TE], via ... s.n.c., oggetto sociale "attività di produzione di mobili in legno etc.", in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante p.t. L. A., con domicilio eletto presso lo studio dell'AVV. M.

Il presente decreto diviene immediatamente definitivo con il deposito in cancelleria, non è soggetto a gravame ma è ammesso ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

Nomina liquidatore della procedura l'avv. A., del foro di Teramo, il quale dovrà provvedere agli incumbenti analiticamente indicati nella parte motiva, che formano parte integrante del dispositivo e devono essere attentamente letti e valutati dal professionista.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore e ai Commissari giudiziali, che provvedono a darne notizia via PEC ai creditori e alle parti costituite.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'articolo 17 L.F. mediante annotazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Le spese processuali sono a carico del debitore.